

COMUNE DI ONORE

(Provincia di Bergamo)

SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

DALL'1 GENNAIO 2014 È IN VIGORE LA NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC", BASATA SU DUE PRESUPPOSTI IMPOSITIVI:

- UNO COSTITUITO DAL POSSESSO DI IMMOBILI E COLLEGATO ALLA LORO NATURA E VALORE
- L'ALTRO COLLEGATO ALL'EROGAZIONE E ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI COMUNALI.

La **IUC** si compone:

DELL' IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DELLA TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)

componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.

DELLA TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI EX TARES)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014, art. 1, commi 639 e seguenti); sarà integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) che il Comune dovrà approvare, unitamente alla determinazione delle tariffe ed aliquote riferite a ciascuna componente, entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del Bilancio 2014.

I Regolamenti, le tariffe e le aliquote delle componenti della IUC, dopo l'approvazione, saranno pubblicati nel presente sito.

Al fine di facilitare i contribuenti nel compito di calcolo e versamento dell'imposta, di seguito si riportano alcune informazioni utili di ciascun singolo tributo:



I.M.U. Imposta Municipale Propria Acconto Anno 2014



Per quanto concerne l'I.M.U. le regole sono le stesse dell'anno 2013 di cui all' art. 9 del d.lgs. 23/2011 (recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) e successive modificazioni.

novità 2014 rispetto al 2013

- 1) **L'abitazione principale** e le relative pertinenze, con esclusione di quelle classificate nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 **non sono soggette** alla tassazione IMU.
Sono assimilate all'abitazione principale:
 - **l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. ABROGATO CON DECRETO 47/2014**
 - l'unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili** che trasferiscono la residenza anagrafica in Istituti di ricovero o sanitari a titolo di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 2) L'UNICO IMMOBILE , purchè non locato, posseduto da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia a ordinamento militare e civile è considerata **abitazione principale**. (Per questi immobili è necessario presentare la dichiarazione IMU nei termini ordinari, utilizzando il modello ministeriale).
- 3) Sono esenti dal pagamento del tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In tal caso è richiesta a pena di decadenza apposita dichiarazione da presentarsi entro i termini ordinari, utilizzando il modello ministeriale.
 - **La base imponibile dell'IMU è data dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, e moltiplicata per**

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie C/2, C/6 e C/7

- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
--

- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
--

- 65 per i fabbricati della categoria catastale D (esclusi i D/5)

- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

LE UNICHE ABITAZIONI PRINCIPALI CHE CONTINUANO A PAGARE L'I.M.U. SONO QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A1 – A8 – A9.

SCADENZE ANNO 2014

❖ **PRIMA RATA ACCONTO:** 16 GIUGNO 2014

pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2013 riportate nella tabella aliquote e detrazioni

❖ **SECONDA RATA SALDO/CONGUAGLIO:** 16 DICEMBRE 2014

a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2014, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote che stabilirà il Comune

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER VERSAMENTO A CONGUAGLIO ANNO 2014

Aliquota di Base	Aliquota immobili cat. D (*) (escluso D/10 esente) aliquota terreni edificabili 9,6 per mille	Aliquota abitazione principale e pertinenze Solo CAT. A/1-A/8-A/9	Detrazione di base per abitazione principale e pertinenze Solo CAT. A/1-A/8-A/9	Maggiorazione della detrazione di base per figli di età non superiore a 26 anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età)
10,6 Per mille	9,6 per mille	5 per mille	€ 200,00	NON PREVISTA PER LEGGE

(*) Per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :

- la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello Stato con codice tributo 3925
- l' aumento dello 2,00 % quale quota variabile disposto dal Comune è versato a favore dello stesso con codice tributo 3930.

CODICI MODELLO F24

COMUNE	CODICE CATASTALE
ONORE	G075

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
aree fabbricabili	3916	-
altri fabbricati	3918	-
Fabbricati gruppo catastale D (*)	3930	3925

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

CONSULTA LE ALIQUOTE

Le aliquote sono disponibili su questo sito

IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO E FABBRICATI INAGIBILI

La base imponibile è ridotta del 50% con obbligo di presentazione dichiarazione di variazione.

AREE EDIFICABILI

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'01/01/2014, deliberati nel 2014 (vedi delibera su questo sito).

TERRENI AGRICOLI

Nel Comune di Onore tutti i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti in quanto ricadenti in area montana.

VERSAMENTO MINIMO

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo dall'imposta risulta pari o inferiore a € 12,00.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione va presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

VISURE CATASTALI

- 1) Presso la Comunità Montana Valle Seriana z.o. n. 8 a Clusone (BG) in Via S. Alessandro n. 74 - tel. 0346/22400. è aperto il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 , lo sportello decentrato dell'Agenzia del Territorio per il rilascio delle visure catastali.
- 2) collegandosi al sito dell'Agenzia del Territorio. Per procedere alla consultazione, è sufficiente selezionare il Comune dove è ubicato l'immobile e sceglierne la tipologia (fabbricato o terreno). Successivamente, vanno inseriti: 1) il codice fiscale del titolare, 2) il Foglio, 3) il numero della Particella.

-----\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$-----

TASI

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi **compresa l'abitazione principale**, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, **ad eccezione dei terreni agricoli**. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva..

aliquote TASI

abitazione principale e relative pertinenze aliquota del 2,5 per mille

acconto da versare entro 16 ottobre 2014

saldo da versare entro 16 dicembre 2014

CODICE TRIBUTO 3958

SONO ESENTI DAL VERSAMENTO DELLA TASI TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE

-----§§§§§§§§§§§§-----

TARI

TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI

Sono soggetti alla Tassa Rifiuti chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e delle aree comuni condominiali di cui all' art. 117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

IL COMUNE DI ONORE PROVVEDERÀ ALLA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO E DEI MODELLI F24 GIÀ COMPILATI, DIRETTAMENTE ALL'INDIRIZZO DEL CONTRIBUENTE DOPO L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO.

-----§§§§§§§§§§§§-----

Sul sito internet del Comune (www.comune.onore.gov.it) sarà disponibile alla voce "IUC" il programma per il calcolo dell'imposta (IMU/TASI) dovuta e per la stampa del modello F24.

L'ufficio tributi del Comune di Onore è disponibile per il calcolo di quanto dovuto e la predisposizione dei relativi modelli di versamento precompilati.

Per qualsiasi chiarimento l'ufficio tributi del Comune è a disposizione:

- negli orari d'ufficio:	da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- telefono	0346/71191
- fax	0346/74456
- email	info@comune.onore.bg.it